

## Traccia biologica DNA processo penale

---

E' indubbio che la prova scientifica – e massimamente quella inerente l'accertamento ed il confronto del DNA di un sospettato con quello estratto da una traccia biologica – rappresenta oggi una delle maggiori e più efficaci risorse per l'accertamento processuale della responsabilità penale dell'imputato.

L'accertamento del DNA (che, è bene ricordarlo, è solo uno dei mezzi di prova che negli ultimi decenni ha assunto sempre maggiore importanza nel processo penale nonché costante miglioramento tecnico dal punto di vista prettamente scientifico nelle varie fasi di reperimento, custodia, accertamento e confronto) è, invero, al centro di tanto attuali quanto tristi casi di cronaca (da quello di Yara Gambirasio, al delitto di Perugia a quello di Garlasco solo per citare i più famosi) ancora irrisolti e, più in generale, da esso dipendono spesso gli esiti dei processi indiziari.

Come è noto, l'individuazione di un soggetto (ovvero di esclusione o meno dell'identità di un individuo come quella a cui appartiene la traccia biologica analizzata dalla quale si è estratto il DNA) è certa pressoché al 100% (nemmeno i gemelli omozigoti hanno lo stesso DNA) sebbene il DNA umano sia uguale al 99% per tutti gli individui e la percentuale di differenza sia dello 0,1% per ognuno di noi.

Oggi la corrispondenza (o meno) di un profilo di DNA rispetto ad un modello di confronto è controllata dagli esperti meccanicamente (non più visivamente dall'addetto) e si riferisce al controllo di 13/15 marcatori che permettono – come detto – una certezza dell'individuazione (positiva o negativa che sia) pari 99,9% periodico.

Il profilo di DNA che si estrae dalla traccia è riproducibile ma qualora il profilo sia contaminato sarà riprodotta, ovviamente, anche l'alterazione.

Si tratta di una traccia certa che si rivela determinante in oltre il 35% dei casi di omicidio ed è un classico caso del principio di Locard secondo il quale l'agente commettendo il reato lascia sempre sulla scena del crimine qualcosa di sé e porta su di sé sempre qualcosa della scena o della vittima.

Si pensi a tutti i contatti tra aggressore e vittima ed alla possibilità che, appunto, tra i due si verifichi uno "scambio" di DNA (ferite dell'agente e/o della vittima

## Traccia biologica DNA processo penale

---

dovute ad una colluttazione e, quindi, graffi, morsi, pugni, contatti di corpi, ferite da difesa etc.).

Naturalmente, le analisi del DNA (sia nucleare che mitocondriale) affinché siano utilizzabili nel processo ed affinché diano esiti certi devono essere effettuate presso laboratori attrezzati, secondo modalità approvate dalla comunità scientifica e devono essere ripetibili (i risultati).

E' noto che la traccia maggiormente utile per l'estrazione del profilo del DNA è quella di sangue o di sperma ma in ambito forense vengono utilizzate anche quelle di urina, feci, fluido vaginale, sangue mestruale, muco nasale, vomito e residui di cute sebbene tutte queste di più difficile impiego (rispetto al sangue ed allo sperma) poiché maggiormente contaminate.

Ugualmente, le formazioni pilifere sono un buon supporto per il reperimento di profili di DNA.

Per l'accertamento del DNA nucleare occorre avere a disposizione il bulbo del pelo; diversamente si esperirà l'accertamento del DNA mitocondriale (trasmesso dalla madre) che è molto più laborioso e circa dieci volte più costoso.

E' noto (e spesso il tema diventa la cosiddetta "battaglia di periti" di cui si sente spesso parlare sui giornali ed in tv) che la raccolta (il reperimento), la custodia e la conservazione del supporto (ovvero la traccia sulla scena del crimine, sulla vittima o sul presunto autore) sono determinanti per l'attendibilità dell'esito delle analisi del profilo di cui si cerca l'attribuzione.

Se la traccia biologica (si pensi all'arma del delitto sporca di sangue ma anche al pelo quasi invisibile ad occhio nudo) non è debitamente raccolta NON potrà poi essere analizzata.

Se una volta reperita NON sarà ben impacchettata si verificherà una contaminazione magari irreversibile (ad esempio perché sono state usate buste di plastica e non di carta con conseguente danno dovuto alla formazione di condensa all'interno della stessa).

Se la traccia NON sarà conservata con tutte le dovute cautele, NON sarà più analizzabile.

## Traccia biologica DNA processo penale

---

Se la documentazione della catena di conservazione della traccia NON sarà perfetta, l'esito delle analisi potrà sempre essere contestato (e, comunque, non potrà dirsi effettivamente attendibile).

Chi legge sa anche che l'analisi delle tracce biologiche per l'isolamento di un profilo di DNA (seppure di estrema efficacia) non costituisce che uno degli adempimenti esperibili per la ricostruzione di un fatto reato (ovvero, nella specie, per l'identificazione di colui che lo ha commesso).

A questo riguardo occorre osservare che:

- Il rilevamento della traccia biologica non permette di accertare quando la stessa è stata lasciata poiché il deterioramento è dovuto a diverse variabili e non solo al solo decorrere del tempo;
- Il repertamento della traccia biologica non dice di per sé in quali circostanze la stessa è stata lasciata (durante l'esecuzione del reato o in altre circostanze?);
- In una componente mista di natura biologica quella minore scompare;
- In una componente mista – in ogni caso – non è possibile individuare quella che è stata lasciata per prima.

Nel nostro paese dal 2009 è prevista l'istituzione di un database del DNA ma la previsione è rimasta lettera morta.

La mancanza di una banca dati per coloro che risultano essere condannati in via definitiva, rappresenta effettivamente un problema pratico in ordine al prelievo di campioni biologici del sospettato in assenza di consenso dello stesso.

In tale caso soccorre l'[articolo 224 bis c.p.p.](#) che disciplina le modalità per il prelievo coattivo.

Diversamente, per gli investigatori è possibile prelevare il campione da analizzare (senza seguire le procedure obbligatorie dell'[art. 224 bis c.p.p.](#)) operando all'insaputa del soggetto al quale si riferisce il campione da prelevare.

E' il caso della Sentenza qui sotto riassunta in massima (Sezione VI, sentenza 20 novembre-5 dicembre 2013 n. 48907 – Pres. Cortese; Rel. Caiazzo; Pm

## Traccia biologica DNA processo penale

---

(conf.) Gaeta; Ric. Proc. Rep. Trib. Chieti in proc. Costantino) con la quale la Corte di Cassazione si è espressa nel caso di un soggetto il cui DNA era stato estratto da dei mozziconi di sigarette reperiti dagli investigatori a sua insaputa stabilendo la perfetta legalità della procedura ad insaputa (e, quindi, senza il consenso ma in difetto di un prelievo coattivo) del sospettato:

*“...È legittima l’attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all’indagato eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorché posta in essere all’insaputa dello stesso. (Nella fattispecie, onde ottenere un campione biologico al fine della comparazione con quelli che potevano essere estratti dai reperti sequestrati sul luogo del fatto incriminato, si era proceduto, a opera della polizia giudiziaria, a prelevare, con guanti monouso, dal posacenere, un mozzicone di sigaretta poi inviato al pubblico ministero, che provvedeva a sottoporlo a sequestro probatorio per il successivo accertamento tecnico: la Corte ha ritenuto corretto tale modus agendi, che non aveva imposto alcun prelievo coattivo, e annullato l’ordinanza con la quale, invece, il tribunale del riesame aveva annullato il sequestro del mozzicone, ordinandone il dissequestro, sull’erroneo presupposto che dovesse necessariamente ricorrersi alla procedura di cui all’[articolo 224-bis del Cpp](#), pur in assenza di alcun intervento coattivo sulla persona).”*

(Articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ne è vietata la riproduzione).